Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I Anno 119° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 maggio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 31 *gennaio* 1978, *registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *marzo* 1978, *registro n.* 7 *Difesa, foglio n.* 389

E' concessa la croce al valor militare in favore di MONTANI Ermanno, nato il 22 maggio 1922 a La Spezia, con la seguente motivazione: « Con coraggio e decisione attraversava le linee nemiche per portare ad un comando avanzato importanti comunicazioni per conto di una missione alleata operante nel territorio occupato dal nemico. Incaricato di guidare nell'interno delle retrovie avversarie una pattuglia di paracadutisti alleati, portava a termine brillantemente il compito ricevuto distinguendosi per abnegazione, fermezza e spirito di sacrificio ». — Z.O. luglio 1944-aprile 1945.

(3939)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1187**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia della filosofia del Rinascimento;
filosofia della politica;
etnologia;
sociologia;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
pedagogia sperimentale;
grammatica italiana;
storia e critica del cinema;
linguistica romanza;
letteratura italiana del Rinascimento;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
topografia dell'Italia antica;
iconografia e iconologia.

Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

storia della filosofia del Rinascimento;
fondamenti della matematica;
fondamenti della fisica;
filosofia della politica;
etnologia;
sociologia;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
pedagogia sperimentale;
storia e critica del cinema;
linguistica romanza;
letteratura italiana del Rinascimento;
iconografia e iconologia.

Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

storia e critica del cinema;
linguistica romanza;
letteratura italiana del Rinascimento;
iconografia e iconologia;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura ucraina.

Art. 73 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico-biologico:

chimica dei composti eterociclici;
stereochimica organica;
impianti industriali chimici;
chimica dei composti elementorganici.

Indirizzo inorganico chimico-fisico:

impianti industriali chimici;
chimica dei composti elementorganici.

L'art. 74 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, esercitazioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, fisica, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

fisica atomica e molecolare;
fisica dello stato solido;
elettronica quantistica;
filosofia della scienza;
teoria dei campi.

Nello stesso elenco sono soppressi gli insegnamenti di:

geodesia elettronica;
meccanica analitica.

L'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che dopo l'insegnamento « 5) calcoli numerici e grafici » sono soppressi i primi due commi.

Inoltre, dopo l'insegnamento complementare « 12) analisi numerica (2) » sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

13) calcolo delle variazioni;
14) equazioni differenziali;
15) processi stocastici;
16) teoria dei gruppi;
17) teoria matematica dei controlli;
18) algebra commutativa;
19) analisi complessa;
20) matematica combinatoria.

Dopo l'insegnamento « 9) analisi numerica (1) » per l'indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

10) equazioni differenziali;
11) linguaggi programmativi;
12) processi stocastici;
13) teoria matematica dei controlli;
14) calcolo delle variazioni;
15) biomatematica.

Dopo l'insegnamento « 8) struttura della materia » viene soppresso il primo comma.

Inoltre, nello stesso articolo, è soppressa la frase « Nel terzo anno lo studente deve seguire almeno quattro corsi ».

L'art. 79 è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso. Inoltre al terzo comma è aggiunta la seguente frase:

« Eventuali deroghe potranno essere prese in considerazione in base alla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 ».

Art. 80 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

algologia;
micologia.

Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

biofisica;
citogenetica;
immunologia;
virologia.

Art. 84 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

analisi mineralogica;
minerogenesi;
geochimica applicata;
geofisica applicata.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di fotogeologia e rilevamento geologico è soppresso e sostituito dai seguenti:

fotogeologia;
rilevamento geologico.

Art. 89 - il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« I candidati per l'esame di laurea in scienze geologiche devono sostenere una prova di cultura ».

Art. 113 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

patologia generale;
farmacognosia;
chemioterapia;
tossicologia;
stechiometria.

L'art. 124 è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale o compilativa ».

Art. 127 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

farmacognosia;
chemioterapia;
tossicologia;
chimica dei composti eterociclici.

Art. 151 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

tecnica vivaistica (sem.);
sottoprodotti delle industrie agrarie alimentari;
industrie agrarie tropicali e sub-tropicali;
prodotti chimici in agricoltura;
istituzioni di diritto privato;
storia dell'agricoltura e del movimento contadino.

L'art. 157 è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella dissertazione orale di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto dal candidato ed approvato dal professore delle materie alle quali la dissertazione si riferisce.

La domanda per l'ammissione agli esami di laurea deve essere presentata almeno un mese prima della data fissata per gli esami stessi.

All'atto della presentazione delle domande deve essere depositata nella segreteria della facoltà la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati ».

Dopo l'art. 330, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole dirette a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia e di ortottisti e assistenti di oftalmologia presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia

Art. 331. — E' istituita presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Firenze ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola di preparazione per citotecnici, che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della diagnostica precoce per tumori.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico e la durata del corso degli studi è di due anni.

Il titolo di ammissione deve essere il diploma di scuola media unica, ovvero il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo.

Le tasse e contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare sono:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale di esami	»	7.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
contributo di laboratorio	»	80.000
libretto	»	1.000
soprattassa esame di diploma	»	3.000

Alla frequenza della scuola per tecnici di colpocitologia si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa.

L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, e proposto dal direttore della scuola.

Il numero massimo dei partecipanti è di 20 per anno di corso.

Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Firenze o, su proposta di quest'ultimo, un altro docente della facoltà di medicina e chirurgia di Firenze, nominato dalla facoltà stessa.

La scuola per il funzionamento si avvale della collaborazione dell'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Firenze.

Gli insegnanti della scuola devono essere proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Essi sono scelti fra i docenti della facoltà di medicina e chirurgia e di altre facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza, anche al di fuori dell'ambito universitario.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

citologia generale;
nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale femminile;
nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile;
nozioni di anatomia ed istologia patologica dell'apparato genitale femminile;
nozioni di endocrinologia ginecologica;
nozioni di microscopia;
tecnica citologica;
nozioni di microbiologia (batteriologia, parassitologia, virologia) applicate alla ginecologia;
fisiocitologia ginecologica;
colposcopia (I)).

2° *Anno*:

tecnica istologica;
nozioni di istopatologia del collo dell'utero;
nozioni di istopatologia endometriale;
nozioni di citopatologia ginecologica;
colposcopia (II);
citochimica;
medicina sociale ed educazione sanitaria;
nozioni di isto e citopatologia mammaria;
tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario;
citopatologia peritoneale;
urocitogramma in ginecologia;
cito, isto e colpo-fotografia.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni delle singole materie e devono seguire un tirocinio pratico nel laboratorio di citologia e nell'ambulatorio di colposcopia della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università per l'intera durata del corso.

I programmi di insegnamento e gli orari sono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività teorica e pratica è svolta dal direttore della scuola in collaborazione con gli insegnanti.

Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Per essere ammessi a frequentare gli insegnamenti delle materie del secondo anno gli iscritti devono avere sostenuto con esito favorevole gli esami delle singole materie del primo anno. Gli esami si terranno nel mese di giugno e come secondo appello nel mese di settembre.

Le commissioni per gli esami sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, l'insegnante della materia in esame e un altro docente della scuola.

Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti.

L'esame di diploma consiste in una prova orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione composta di cinque membri: quattro membri scelti fra i docenti della scuola, nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, un membro nella persona del medico provinciale, in rappresentanza della regione.

Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di tecnico di colpocitologia.

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti e assistenti di oftalmologia

Art. 332. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa facoltà.

Art. 333. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre o post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 334. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 335. — Le attività didattiche della scuola sono coordinate dal direttore, su proposta del consiglio direttivo della scuola, composto da tutti i docenti incaricati di un insegnamento della scuola stessa e presieduto dal direttore.

Art. 336. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di 24. Il consiglio direttivo determinerà anno per anno il numero degli allievi da ammettere al primo anno.

Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione: gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 337. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo della scuola e dura in carica tre anni. I docenti della scuola sono nominati dallo stesso consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 338. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 339. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia; retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 340. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 341. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.

Art. 342. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 343. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 344. — Gli esami di profitto e di diploma vengono sostenuti in due sessioni, la prima estiva, che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 345. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: dal direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 346. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L. 18.000
sopratassa annuale di esame	» 7.000
tassa erariale di diploma	» 6.000
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso	» 15.000
contributi di laboratorio	» 80.000

Art. 347. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento dei contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Art. 348. — Per la retribuzione dei docenti si provvederà secondo quanto previsto per le scuole di specializzazione dell'Università di Firenze.

Art. 349. — Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1978
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 275

LEGGE 18 maggio 1978, n. **189**.

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è prorogato di sei mesi.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli è prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **190**.

Modificazioni allo statuto della Società italiana della scienza del suolo, in Firenze.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, con il quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Società italiana della scienza del suolo (S.I.S.S.), in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, n. 207.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1978
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 61

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 maggio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 178

(4024)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali

di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 maggio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 179

(4025)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizi rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 maggio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 180

(4026)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1978.

Autorizzazione all'ospedale « S. Maria delle croci » di Ravenna al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal sig. Renato Tramontani, presidente dell'ente ospedaliero « S. Maria delle croci » di Ravenna, in data 20 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di bulbi oculari, loro parti ed annessi da cadavere e di trapianto di cornea;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 aprile 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 maggio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « S. Maria delle croci » di Ravenna - divisione oculistica, è autorizzato all'attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione oculistica dell'ente ospedaliero « S. Maria delle croci » di Ravenna:

Per il prelievo, dai seguenti sanitari:

Dal Fiume prof. Egidio, primario della divisione oculistica;

Saccol dott. Giuseppe, aiuto della divisione oculistica;

Tassinari dott. Giorgio, assistente della divisione oculistica;

Errani dott. Paolo, assistente della divisione oculistica;

Bonci dott. Marcello, assistente della divisione oculistica;

Forlini dott. Cesare, assistente della divisione oculistica.

Per il trapianto, dai seguenti sanitari:

Dal Fiume prof. Egidio, primario della divisione oculistica;

Saccol dott. Giuseppe, aiuto della divisione oculistica;

Tassinari dott. Giorgio, assistente della divisione oculistica;

Errani dott. Paolo, assistente della divisione oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di cornea.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « S. Maria delle croci » di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1978.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1978, per lire 2.000 miliardi, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed, in particolare, l'art. 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario nelle forme ivi previste, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 2.000 miliardi, comprensiva dei predetti oneri relativi all'anno 1978, di far luogo ad una emissione di certificati speciali di credito con la osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della ripetuta legge 22 dicembre 1977, n. 951;

Visto l'art. 3 della richiamata legge 22 dicembre 1977, n. 951, a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con le modalità e le caratteristiche stabilite nell'articolo stesso;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come risulta dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo nominale di lire 2.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale, con godimento 1° giugno 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di febbraio, marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo e nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° dicembre 1978 (prima cedola) è pari al 6,35 %.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione,

5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1978 e l'ultima il 1° giugno 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imprese dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1980.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli e al risparmio, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'Interno - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 maggio 1978 con l'indicazione sulla busta: « Contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 30 maggio 1978 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 6,35 % pari a L. 999.648 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5066.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA

ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1978 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1978 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1978 » « PRIMA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampigliato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedcle, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 11.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 12.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1978, faranno carico al cap. 4692 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, il cui stanziamento è da integrarsi nelle forme prescritte, ed a quelli corrispondenti per gli anni 1979 e 1980.

Gli oneri per il rimborso del capitolo faranno carico all'apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 177

(4027)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 801/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 802/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 803/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 804/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 805/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati.

Regolamento (CEE) n. 806/78 della commissione, del 21 aprile 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 807/78 della commissione, del 21 aprile 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica dell'Alto Volta a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 808/78 della commissione, del 21 aprile 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in seguito denominato UNICEF, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 809/78 della commissione, del 21 aprile 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 810/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 723/78 relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Raccomandazione n. 811/78/CECA della commissione, del 21 aprile 1978, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo su talune lamiere in ferro o in acciaio, originarie della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca e della Romania.

Raccomandazione n. 812/78/CECA della commissione, del 21 aprile 1978, intesa a prorogare le misure provvisorie anti-dumping messe in atto per le importazioni di prodotti siderurgici originari della Polonia e della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 813/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 814/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 815/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 108 *del* 22 *aprile* 1978.

(103/C)

Regolamento (CEE) n. 816/78 della commissione, del 24 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 817/78 della commissione, del 24 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 818/78 della commissione, del 21 aprile 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 819/78 della commissione, del 24 aprile 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 820/78 della commissione, del 24 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 112 *del* 25 *aprile* 1978.

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 821/78 della commissione, del 25 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 822/78 della commissione, del 25 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 823/78 della commissione, del 25 aprile 1978, che fissa per il mese di maggio 1978 il prezzo di riferimento dei cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 824/78 della commissione, del 25 aprile 1978, che fissa per il mese di maggio 1978 il prezzo di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 825/78 della commissione, del 25 aprile 1978, relativo alla vendita per l'esportazione di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 826/78 della commissione, del 25 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 114 *del* 26 *aprile* 1978.

(105/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3995)

Vacanza della cattedra di clinica oculistica e della cattedra (base) di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica oculistica;
2) clinica medica generale e terapia medica (base),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3996)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5556 Mod. 25-A. — Data: 11 dicembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Zenobi Gilberto, nato a Iesi il 15 luglio 1945. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5249 Mod. 25-A. — Data: 31 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Montemagno Antonietta, nata a Caltagirone il 18 febbraio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale: L. 66.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 Mod. 241. — Data: 1° agosto 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Bari. — Intestazione: Giannelli Sabatina, nata a Minervino Murge il 15 giugno 1901. — Titolo del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 Mod. 243. — Data: 24 ottobre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Cassa di risparmio di Fossano. — Titolo del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			111.917		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	39.191.889			
	residui	1.462.289			
	Totale		40.654.178		
Accensione di prestiti	competenza	12.670.833			
	residui	3.423			
	Totale		12.674.256		
Spese correnti	competenza			33.611.389	
	residui			6.469.962	
	Totale				40.081.351
Spese in conto capitale	competenza			7.858.445	
	residui			2.696.816	
	Totale				10.555.261
Rimborso di prestiti	competenza			1.300.560	
	residui			209.242	
	Totale				1.509.802
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		79.075.041		75.508.804	
Conti correnti		120.659.186		122.105.598	
Incassi da regolare		86.226.184		85.087.672	
Altre gestioni		43.187.380		40.435.347	
	Totale		329.147.791		323.137.421
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		824.478		903.829	
Pagamenti da regolare		7.641.410		7.124.898	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.802.301		11.761.867	
Altri crediti		80.910.321		86.621.007	
	Totale		99.178.510		106.411.601
	Totale complessivo		481.766.652		481.695.436
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			—		71.216
	Totale a pareggio		481.766.652		481.766.652

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		71.216	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	79.513		
Pagamenti da regolare	4.031.787		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	7.380.044		
Altri crediti	17.774.642		
Totale crediti		29.265.986	
In complesso			29.337.202
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	42.555.560		
Conti correnti	10.899.168		
Incassi da regolare	1.919.021		
Altre gestioni	5.093.165		
Totale debiti			60.466.914
Situazione del Tesoro (passività)			31.129.712

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1977: L. 418.261 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(4013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1977 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1977 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1977 (SUPPLETIVO)			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			111.917		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	42.004.644			
	residui	1.648.352			
	Totale		43.652.996		
Accensione di prestiti	competenza	12.679.208			
	residui	18.492			
	Totale		12.697.700		
Spese correnti	competenza			40.114.533	
	residui			7.340.364	
	Totale				47.454.897
Spese in conto capitale	competenza			8.989.096	
	residui			3.012.979	
	Totale				12.002.075
Rimborso di prestiti	competenza			1.344.248	
	residui			211.708	
	Totale				1.555.956
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		82.698.111		75.154.180	
Conti correnti		135.864.017		134.811.974	
Incassi da regolare		86.878.845		86.617.445	
Altre gestioni		44.295.378		45.568.475	
	Totale		349.736.351		342.152.074
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		904.045		904.123	
Pagamenti da regolare		8.361.346		7.128.738	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		10.182.551		12.440.469	
Altri crediti		91.250.493		93.219.105	
	Totale		110.698.435		113.692.435
	Totale complessivo		516.897.399		516.857.437
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977 (suppletivo)			—		39.962
	Totale a pareggio		516.897.399		516.897.399

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 1977 (SUPPLETIVO) (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		39.962	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	241		
Pagamenti da regolare	3.315.691		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	7.678.396		
Altri crediti	14.032.568		
Totale crediti		25.026.896	
In complesso			25.066.858
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	46.144.696		
Conti correnti	13.786.179		
Incassi da regolare	1.041.909		
Altre gestioni	1.068.036		
Totale debiti			62.040.820
Situazione del Tesoro (passività)			36.973.962
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1977 (suppletivo): L. 418.261 milioni.			

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(4014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1978 Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977 (suppletivo)		39.962		
GESTIONE DI BILANCIO				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza		1.672.883		
Accensione di prestiti — competenza		2.406.753		
Spese correnti — competenza				2.202.622
Spese in conto capitale — competenza				28.291
Rimborso di prestiti — competenza				—
GESTIONE DI TESORERIA				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	4.166.344		6.978.940	
Conti correnti	2.171.250		2.499.162	
Incassi da regolare	5.721.614		5.192.646	
Altre gestioni	6.058.703		1.239.113	
Totale		18.117.911		15.909.861
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	—		—	
Pagamenti da regolare	317.750		314.124	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		1.460.020	
Altri crediti	14.372		2.596.293	
Totale		332.122		4.370.437
Totale complessivo		22.569.631		22.511.211
Fondo di cassa al 31 gennaio 1978		—		58.420
Totale a pareggio		22.569.631		22.569.631

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		58.420	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	241		
Pagamenti da regolare	3.312.065		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.138.416		
Altri crediti	16.614.488		
Totale crediti		29.065.210	
In complesso			29.123.630
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	43.332.100		
Conti correnti	13.458.267		
Incassi da regolare	1.570.877		
Altre gestioni	5.887.627		
Totale debiti			64.248.871
Situazione del Tesoro (passività)			35.125.241

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1978: lire 431.688 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(4015)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 dicembre 1977

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		7.696.885.019.271
Cassa	»		332.700.581.121
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	23.183.260.885	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			23.183.260.885
Anticipazioni:			
— **in conto corrente**	L.	494.750.458.515	
— **di cui al D.M.** Tesoro 27-9-1974	»	214.487.536.270	
— **a scadenza fissa**	»	278.579.129.600	
			987.817.124.385
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		12.925.742.971
Ufficio Italiano Cambi:			
— **conto corrente ordinario**	L.	5.289.778.256.646	
— **conti speciali**	»	7.932.702.748.548	
			13.222.481.005.194
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.309.368.068.280
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		4.795.932.938.676
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		70.863.458.209
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		25.434.635.696.421
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		432.149.407.890
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	709.477.270.638	
— altre attività	»	275.070.337.316	
			984.547.607.954
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.487.538.351.741
Spese dell'esercizio	»		1.857.938.590.707
			60.648.966.853.706
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.595.587.919.576
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.029.236.523.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	27.353.011.154.378	
			31.382.247.677.796
Depositari di titoli e valori	L.		351.160.139
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		93.630.305.737.925

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		16.507.726.401.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		105.984.627.591
Depositi in conto corrente liberi	»		875.685.656.430
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		866.521.222.899
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	20.411.086.025.285	
— altri	»	28.640.164	
			20.411.114.665.449
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	4.900.241.455.568	
— altri	»	12.517.368.501	
			4.912.758.824.069
Conti dell'estero in lire:			
— **per conto U.I.C.**	L.	2.741.049.510.565	
— **altri**	»	83.694.323.846	
			2.824.743.834.411
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		610.790.786.620
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		411.956.344.830
Fondi diversi accantonati	»		7.344.687.686.882
Partite varie passive	»		3.718.007.807.356
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	74.240.288.511	
Fondo di riserva straordinario	»	75.557.551.160	
			150.097.839.671
Rendite dell'esercizio	»		1.907.891.136.498
			60.648.966.853.706
Impegni	L.		1.595.587.919.576
Depositanti	»		31.382.247.677.796
Titoli e valori presso terzi	»		351.160.139
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		93.630.305.737.925

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(4016)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **Situazione al 31 gennaio 1978** PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . . L.		7.696.885.019.271
Cassa . . . . »		393.573.298.334
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	30.261.311.500	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	30.261.311.500
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . L.	801.776.478.317	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	214.487.536.270	
— a scadenza fissa . . . . . »	899.935.265.000	1.916.199.279.587
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		5.206.365.964
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	5.035.898.339.887	
— conti speciali . . . . . . »	7.872.052.773.416	12.907.951.113.303
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.308.884.206.187
Conto corrente per il servizio di tesoreria . . . . »		6.294.428.196.506
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		67.750.427.725
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		23.322.612.647.992
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . . »		376.644.714.695
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . . L.	691.621.474.878	
— altre attività . . . . . »	279.917.397.616	971.538.872.494
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		2.861.544.796.624
Spese dell'esercizio . . . . . »		21.112.439.012
		58.174.592.689.195
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		1.280.040.266.278
Depositi:		
— a garanzia . . . . . L.	4.985.413.238.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . . »	28.999.348.732.976	33.984.761.971.394
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		351.698.435
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		3.152.126.708
Totale . . . L.		93.442.898.752.010

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . L.		15.315.679.094.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		94.398.305.752
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		171.940.032.854
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		753.357.459.809
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	22.725.371.670.158	
— altri . . . . . »	126.448.164	22.725.498.118.322
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	4.859.976.341.549	
— altri . . . . . »	3.791.357.002	4.863.767.698.551
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	2.720.664.649.452	
— altri . . . . . »	79.676.156.600	2.800.340.806.052
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di tesoreria . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . »		177.264.974.781
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		30.215.424.032
Fondi diversi accantonati . . . . . »		7.344.686.765.132
Partite varie passive . . . . . »		3.671.381.183.565
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . »	74.240.288.511	
Fondo di riserva straordinario . . . »	75.557.551.160	150.097.839.671
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente prima delle scritturazioni di chiusura . . . L.		49.952.545.791
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		25.012.420.883
		58.174.592.689.195
Impegni . . . . L.		1.280.040.266.278
Depositanti . . . . »		33.984.761.971.394
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		351.698.435
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		3.152.126.708
Totale . . . L.		93.442.898.752.010

(4017)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a dieci posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 marzo 1978 il decreto ministeriale 13 gennaio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a dieci posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(3840)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 2 dicembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(3841)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a venti posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 28 febbraio 1978 il decreto ministeriale 28 gennaio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a venti posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(3842)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(3843)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 18 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1977) del concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(3844)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a quattrocentoquindici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 23 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 17 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1977) del concorso, per esami, a quattrocentoquindici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(3845)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquaranta posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 27 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1977) del concorso, per esami, a centoquaranta posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria (decreto ministeriale 7 novembre 1975).

(3846)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trentotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 9 marzo 1978 il decreto ministeriale 2 gennaio 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 5 aprile 1977) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a trentotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria (decreto ministeriale 16 giugno 1976).

(3847)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(1793/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente degli istituti di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente degli istituti di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(1794/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(1749/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(1750/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(1776/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(1754/S)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(1753/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(1752/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;
un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;
due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

I vincitori dei concorsi dovranno dichiarare la loro disponibilità ad operare anche in altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(1759/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto al laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto al laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(1775/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(1766/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(1765/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ematologia;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(1761/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Son indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale « C »;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(1763/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a sette posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(1751/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1757/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 5.

Potenziamento degli allevamenti ovini, equini, delle colture protette e della meccanizzazione associata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione finanzia progetti sperimentali per l'allevamento ed il miglioramento della produzione ovina ed equina e favorisce la diffusione delle colture protette per l'incremento e la valorizzazione delle produzioni ortofloricole.

Favorisce altresì, lo sviluppo razionale della meccanizzazione agricola delle cooperative nell'acquisto di macchine agricole per la lavorazione dei terreni.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per la concessione di un contributo per un progetto, nella comunità montana maggiormente interessata all'allevamento equino, per la realizzazione di un centro di riproduzione equina comprensivo di un'area annessa per il ricovero, per i servizi sanitari e per lo svolgimento delle manifestazioni equine. La spesa è assunta per il 70 per cento a carico della Regione.

La comunità montana beneficiaria può affidare la gestione ad un consorzio di enti locali e montani cui partecipano i comuni interessati.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per la costruzione di due centri di allevamenti per ovini, iscritti al rispettivo libro genealogico e specializzati per la produzione e l'allevamento di soggetti da riproduzione, per la cessione agli allevatori.

Alla progettazione ed alla realizzazione dei due centri di allevamento provvede l'ente di sviluppo sentiti la comunità montana e il comune interessati.

Il progetto è approvato e finanziato con provvedimento della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

La spesa per la realizzazione è iscritta con destinazione vincolante nel bilancio dell'ente di sviluppo.

I due centri, trascorso un anno di funzionamento, possono essere gestiti direttamente da cooperative e loro consorzi o da associazioni di produttori.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni a favore degli imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti e mezzadri, singoli e associati per la concessione di contributi richiesti per il tramite delle cooperative o delle associazioni di produttori ortofrutticoli, per la installazione nel proprio fondo di serre e serre-tunnels per la coltivazione di colture protette orticole, floricole e di piante ornamentali protette.

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 25 per cento elevato al 30 per cento nelle zone depresse, sulla spesa ammessa e comunque fino ad un importo massimo di L. 1.500.000 per ciascuna azienda.

La spesa ammessa a contributo comprende:

1) la sistemazione del terreno, fino a mq 5000, da destinare a tali produzioni;

2) l'acquisto del materiale di copertura per un'area minima di mq 250 e delle necessarie attrezzature;

3) l'acquisto del materiale di coltivazione della prima coltura;

4) la concimazione di base e l'adduzione di acqua alle colture protette.

Art. 5.

E' autorizzata una ulteriore spesa di lire 300 milioni per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole come previsto dall'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31.

Art. 6.

Il cap. 2223210 istituito per l'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, con delibera della giunta n. 2074 del 24 giugno 1977, è dichiarato spesa obbligatoria. Lo stesso capitolo è compreso nell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24.

Art. 7.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate con gli articoli 2, 3 e 4 sono iscritte a carico dei capitoli da istituirsi nel bilancio per l'anno 1978 con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:

art. 2 « Contributi a favore della comunità montana per la realizzazione di un centro di riproduzione equina » lire 100 milioni;

art. 3 « Contributo all'ente di sviluppo per la realizzazione di due centri di allevamento ovino » lire 300 milioni;

art. 4 « Contributi a favore degli imprenditori agricoli per la coltivazione di colture protette orticole, floricole e piante ornamentali protette » lire 300 milioni.

La somma occorrente per il pagamento della spesa autorizzata con l'art. 5 « Contributi in conto capitale per la meccanizzazione cooperativa » lire 300 milioni è iscritta nel bilancio per l'anno 1978, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo corrispondente al cap. 2522205 del bilancio 1977 per l'importo di lire 300 milioni.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, pari, complessivamente, a lire 1.000 milioni, si provvede mediante impiego, per una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1976, a valere sulla somma di lire 1.873 milioni indicata all'art. 9, secondo comma, seconda parte, lettera *b*), della legge regionale 3 settembre 1977, n. 39, non utilizzabile ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, al netto della somma di lire 450 milioni già impiegata, ai sensi dello stesso art. 13 della predetta legge 19 maggio 1976, n. 335, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 27 luglio 1977, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 febbraio 1978

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1978, n. 6.

Contributi agli enti locali per la redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove lo sviluppo delle produzioni agricole, dei livelli di occupazioni e di reddito nelle campagne e delle condizioni di vita dei lavoratori e produttori agricoli, mediante piani zonali di sviluppo agricolo che dovranno armonizzarsi con la programmazione economica, ai vari livelli: regionale, comprensoriale e delle comunità montane.

Per la redazione dei piani di cui sopra la Regione concede contributi ai comuni associati e alle comunità montane.

Art. 2.

Il piano zonale di sviluppo agricolo è parte integrante del piano comprensoriale di cui all'art. 39 dello statuto, rappresenta lo strumento con cui gli enti locali definiscono gli interventi in agricoltura è di riferimento per i piani di sviluppo aziendale di cui alla legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42 « Attuazione delle direttive n. 72159-160-161/CEE, n. 75/268/CEE e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, per la riforma dell'agricoltura » e definisce gli obiettivi di cui al successivo art. 3.

Per le comunità montane il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce parte integrante del piano di sviluppo economico sociale di cui alla legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

Art. 3.

Il piano zonale di sviluppo agricolo:

a) individua gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo della produzione e della produttività attraverso la migliore organizzazione aziendale e interaziendale e precisa le specializzazioni colturali da favorire e i modi e le forme di utilizzazione e di riorganizzazione delle risorse locali per accrescere la produzione;

b) indica la destinazione agricola delle aree in connessione con la definizione del piano territoriale cui spetta la individuazione e la salvaguardia delle aree da destinare all'attività agricola;

c) indica gli interventi necessari alla sistemazione idrogeologica, alla razionalizzazione e sviluppo della irrigazione nonchè le opere e i servizi civili e sociali necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni agricole;

d) definisce gli strumenti e indica gli investimenti per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

e) indica le iniziative da adottare nel settore della ricerca, della sperimentazione e divulgazione precisando i modi di organizzazione e di utilizzazione dei servizi dell'assistenza tecnica per la produzione e per la produzione e per la imprenditorialità agricola singola o associata;

f) indica i modi di organizzazione dei servizi relativi alla raccolta, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli e di fornitura dei mezzi di produzione in agricoltura e determina i collegamenti con gli altri settori produttivi;

g) precisa gli indirizzi urbanistici che attraverso strumenti territoriali dovranno garantire condizioni di insediamento civili e razionali allo sviluppo agricolo della zona.

Il piano zonale di sviluppo agricolo inoltre indica, in relazione agli obiettivi fissati, le scelte prioritarie, quantifica i costi presumibili degli interventi previsti e stabilisce i tempi di conseguimento degli obiettivi.

Art. 4.

Per la redazione e attuazione del piano zonale nel territorio delimitato dalle comunità montane si seguono le procedure previste negli articoli 21 e 22 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

Per il restante territorio, in attesa della istituzione dei comprensori la redazione del piano è effettuata da comuni all'uopo associati.

L'associazione deve risultare da apposita deliberazione consiliare di ciascun comune partecipante che deve contenere la designazione di tre consiglieri di ogni comune associato, eletti con voto limitato a due, per la composizione di un comitato di cui al seguente art. 5; l'impegno per la propria quota finanziaria; l'incarico a un comune per la richiesta del contributo regionale e per ogni atto amministrativo necessario fino alla approvazione del piano.

Le deliberazioni sono trasmesse alla giunta regionale, che sentita la competente commissione consiliare e ritenuto congruo il livello di programmazione, autorizza la redazione del piano.

Art. 5.

Per sovraintendere alla redazione del piano zonale è costituito un comitato composto dai rappresentanti dei comuni associati di cui al precedente art. 4 e, con voto consultivo, da:

un rappresentante per ogni organizzazione dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni;

un rappresentante per ogni organizzazione degli imprenditori agricoli non coltivatori;

un rappresentate per ogni organizzazione dei lavoratori agricoli;

un rappresentante per ogni organizzazione cooperativa agricola;

un esperto designato dagli ordini dei dottori agronomi e dei periti agrari.

Nella prima riunione il comitato nomina a componenti del comitato stesso due giovani di età compresa fra 18 e 29 anni dei quali uno iscritto nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rappresentanti previsti sono designati, entro trenta giorni dall'autorizzazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 dalle rappresentanze provinciali delle rispettive organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 6.

La proposta di piano viene trasmessa dal comune incaricato agli altri comuni che ne danno informazione anche mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di trenta giorni. Trascorso detto periodo, ogni singolo comune, entro i venti giorni successivi, promuove la consultazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di categoria, professionali, sindacali e cooperative presenti e operanti nel territorio dell'associazione dei comuni; acquisisce il parere dei comitati consultivi di cui all'art. 30 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, e delibera sulla proposta di piano. Il comitato di cui all'art. 4 esamina le decisioni dei comuni, apporta le eventuali modifiche e trasmette la proposta di piano ai comuni interessati e alla giunta regionale.

La giunta regionale, constatata la coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, esaminate eventuali ulteriori osservazioni di comuni e apportate le eventuali modifiche, trasmette la proposta di piano, entro sessanta giorni dalla ricezione, al consiglio regionale per l'approvazione con legge.

Il piano zonale approvato costituisce il riferimento obbligatorio per gli interventi pubblici e ad esso devono adeguarsi i programmi e i progetti degli enti operanti in agricoltura nella zona cui il piano è riferito.

Art. 7.

I comuni associati e le comunità montane si possono avvalere per la redazione del piano di enti specializzati di strutture regionali e di istituti universitari delle Marche utilizzando prioritariamente, per le attività di ricerca giovani laureati o diplomati di età tra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di collocamento secondo le modalità previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 8.

Il contributo richiesto dal presidente della comunità montana o dal sindaco del comune incaricato dall'associazione è concesso in proporzione alla superficie agricola e alla popolazione agricola residente fino al massimo di lire 30 milioni sentite le commissioni consiliari competenti.

La giunta regionale assegna il contributo regionale disponendo la eventuale corresponsione di un acconto fino al 50 per cento del contributo assegnato.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 334 milioni.

La somma occorrente è stanziata a carico del cap. 1521101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 con la denominazione « Contributo regionale alle comunità montane o associazioni di comuni per la redazione di piani agricoli di zona » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 334 milioni.

Alla copertura della spesa di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) quanto a lire 100 milioni, mediante impiego per pari importo, della disponibilità del cap. 1147001 del bilancio 1976 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente », elenco n. 3, utilizzate ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 16 maggio 1976, n. 335, a valere sulla somma di lire 100 milioni indicata all'art. 9, secondo comma, II parte, lettera *a*), della legge regionale 3 settembre 1977, n. 39;

b) quanto a lire 234 milioni, mediante riduzione, per pari importo, della dotazione di competenza e di cassa del cap. 1700101 del bilancio 1977 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, attinenti alle funzioni normali », elenco n. 3, partita n. 6.

La dotazione del cap. 1700203 « Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa » del bilancio 1977 è ridotto di lire 100 milioni.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa a carico del cap. 1521101 del bilancio 1977, istituito per effetto del secondo comma del presente articolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 febbraio 1978

CIAFFI

(3192)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 7.
Norme sull'indennità di missione, di trasferta e di trasferimento ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 13 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina provvisoriamente il trattamento economico di missione, di trasferta e di trasferimento, dalla sede diversa da quella ordinaria di servizio, del personale della Regione.

Per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

Art. 2.

Al personale della Regione comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 150 chilometri e per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, o multipli, compreso il tempo occorrente per il viaggio, spetta l'indennità di missione giornaliera nella misura a seguito indicata:

a) dirigente . . . . L. 22.700

b) funzionario direttivo, istruttore e collaboratore . . . . » 19.100

c) operatore specializzato, operatore qualificato e ausiliario . . . . » 14.000

Il personale può richiedere il rimborso per l'alloggio in albergo di seconda categoria ed in tal caso l'indennità di missione viene ridotta di 1/3.

L'indennità di missione non viene corrisposta in caso di missione in località di abituale dimora.

Le ore residuali di missioni eccedenti le 24 ore giornaliere, o multipli, vengono retribuite con i criteri fissati per l'indennità di trasferta.

Non compete indennità di missione in caso di assegnazione o trasferimento ad altri enti.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 e superiori alle 4 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

L'indennità di trasferta non compete se il servizio si protrae senza giustificato motivo oltre le effettive esigenze.

Non viene parimenti corrisposta per trasferte in località di abituale dimora o per distanze inferiori ai 12 chilometri.

Le indennità di missione e di trasferta sono comprensive sia delle spese sostenute che delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Non compete al dipendente in missione alcun compenso aggiuntivo per prestazioni straordinarie ad eccezione dei rimborsi previsti dal successivo art. 3.

Le missioni e le trasferte superiori alle 24 ore devono essere preventivamente autorizzate rispettivamente dall'assessore addetto o dal presidente del consiglio.

Le missioni all'estero devono essere preventivamente autorizzate rispettivamente dalla giunta regionale o, dall'ufficio di presidenza per il personale in servizio presso la giunta o il consiglio.

Le autorizzazioni per trasferte inferiori alle 24 ore possono essere delegate al funzionario responsabile.

Art. 3.

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

E' fatto obbligo al dipendente che si rechi in missione con un mezzo proprio utilizzare, ove possibile, percorsi autostradali per i quali verranno rimborsate le spese se documentate.

L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dall'art. 2 della presente legge.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose, dichiarazione da conservare agli atti da parte del responsabile dell'ufficio e di cui deve essere fatta espressa menzione nei documenti da produrre ai fini della indennità di trasferta e del rimborso di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 4.

Al dipendente in missione o in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia o altri servizi di linea previa relativa documentazione.

Le spese per eventuali trasporti effettuati con mezzi aerei e marittimi vengono rimborsate sulla base della documentazione solo se preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale nell'ammontare corrispondente alla classe economica o similiare.

Le indennità e i rimborsi previsti dalla presente legge, sono liquidati dagli uffici competenti dell'amministrazione previa presentazione dell'autorizzazione e della documentazione.

Art. 5.

Il dipendente che, per trarre indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde a ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante alla persona competente ad autorizzare la missione.

L'accertamento di irregolarità comporta la perdita per il dipendente dell'intera indennità dovutagli.

Art. 6.

Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede diversa da quella di residenza, compete una indennità di prima sistemazione pari a lire 170 mila e tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo, oltre alle spese di imballaggio e trasporto masserizie nella misura di lire 6 mila al quintale.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi di trasferimento previsti dal terzo comma dello art. 59 dello statuto.

Art. 7.

La giunta regionale autorizza con proprio atto deliberativo le missioni del personale da eseguirsi nell'interesse di altri enti o di privati secondo le disposizioni della presente legge.

Le relative indennità sono liquidate in base alle norme contenute negli articoli precedenti.

Gli enti o i privati versano le somme da corrispondere alla tesoreria regionale in appositi capitoli.

Per tali missioni può essere utilizzato il personale in servizio presso il consiglio regionale previo consenso dell'ufficio di presidenza.

Art. 8.

Il consiglio regionale con atto amministrativo può rideterminare annualmente, a partire dal 1° gennaio 1978, la misura della indennità di missione nel limite del 12 per cento in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi iscritti a carico del cap. 1100303 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 e per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 marzo 1978

CIAFFI

(3193)

ANTONIO SESSA, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100781360)